

<b>FRK IMPIANTI</b> Divisione Metrologica	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

## REGOLAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE

Rev.	Data	Descrizione Modifica	Motivo Modifica
0	30.07.2018	Prima Emissione	
1	06.03.2020	Sostituito il termine Direzione con Amministratore Unico. Esplicitato più chiaramente lo scopo di applicazione del presente Regolamento con riferimento ai contrassegni allo scopo utilizzati in relazione all'esito della verifica e all'eventuale ripristino dei sigilli di protezione Inserita la Linea Guida ILAC P10:01/2013 "Policy on the Traceability of Measurement Results". Prevista la riacquiescenza motivata da parte del Committente degli Addetti alla Verificazione designati. Chiarite meglio le modalità di effettuazione delle verificazioni in particolare in relazione all'esito delle stesse e in relazione ad eventuali riparazioni che si dovessero rendersi necessarie.	Coerenza con Organigramma Aziendale Maggiore aderenza alle prescrizioni del DM n° 93/2017 Coerenza con il Manuale di Gestione per la Qualità ISO/IEC 17020:2012 Attuazione dei principi di serietà e professionalità. Maggiore aderenza alla operatività aziendale e alle prescrizioni del DM n° 93/2017
		Al paragrafo 3 esplicitato che l'autorizzazione al Subappalto viene sempre richiesta al Committente. Al paragrafo 11.3 chiarito che l'Ordine di Lavoro per la riparazione viene predisposto dalla Divisione Installazione e Manutenzione, che di fatto ha la responsabilità di effettuare tutte le riparazioni che si dovessero rendere necessarie, e che laddove sia necessario effettuarle prima della verifica periodica, esse sono di responsabilità di tale Divisione Installazione e Manutenzione che provvede ad interagire con il Committente per le azioni del caso. Ai paragrafi 11.4, 11.5 e 11.7, chiarite le correlazioni tra la verifica periodica e l'eventuale riparazione, eliminando tutte le parti riferite alla riparazione non strettamente pertinenti al processo di verifica periodica e di utilità per il Committente e/o per il Titolare del sistema di misurazione e chiarito che quanto attiene alla riparazione è di esclusiva responsabilità e competenza della Divisione Installazione e Manutenzione. Il paragrafo 11.6, con le precisazioni ed i chiarimenti riportati nel paragrafo 11.4, 11.5 e 11.7, è stato eliminato in quanto non più pertinente ed utile per regolamentare i rapporti tra il Committente e la FRK IMPIANTI nell'ambito del servizio oggetto del presente Regolamento. Al paragrafo 11.8 utilizzati i termini contenuti nel DM n° 93 del 21.04.17 ed eliminate tutte le imprecisioni terminologiche riportate. Al paragrafo 11.9 eliminati il riferimento ai Rapporti di Ispezione e ad eventuali attestati di valutazione della conformità perché di fatto equiparabili ai Rapporti di Ispezione e alla documentazione a corredo dei Rapporti stessi. Al paragrafo 12 rimosso il refuso "Consorzio" e sostituito con FRK IMPIANTI; Ai paragrafi 13 e 14, stabilito che nel caso la verifica periodica debba essere ripetuta per disfunzioni della Divisione Metrologica, la stessa è a carico della FRK IMPIANTI srl senza alcun costo per il Committente. Tale assunzione è stata riportata anche al paragrafo 11.5. Al paragrafo 16.1 effettuato rimando al paragrafo 18 nel quale sono riportate le modalità alternative di accettazione del presente Regolamento ritenute valide dall'Amministratore Unico della FRK IMPIANTI.	Recepimento rilievi ACCREDIA di cui all'esame documentale del 17.02.2020 con comunicazione Prot. DC2020PPA029 del 18.02.2020
2	04.06.2020	Stabilito che il Responsabile della Verificazione Periodica di cui al comma 1.3 dell'Allegato I del DM n° 93 del 21.04.17 coincide con il Responsabile Tecnico che risponde direttamente all'Amministratore Unico. Precisate le modalità di comunicazione delle modifiche al presente Regolamento ed inserita al par. 18 l'esplicita accettazione delle clausole vessatorie. Chiarita la figura del Committente ed il rapporto con il Titolare dello strumento. Si precisa che la riparazione dei seguenti distributori di carburante e GPL viene effettuata dalla Divisione Metrologica, in quanto esula dall'attività effettuata in qualità di Organismo di Ispezione, ma può essere effettuata dalla Divisione Installazione e Manutenzione della FRK IMPIANTI, a cui il Committente/Titolare può rivolgersi. Modificate alcune definizioni riportate al par. 8 per maggiore aderenza al DM n° 93 del 21.04.17. Precisate le modalità di gestione della eventuale inibizione della Divisione Metrologica all'effettuazione della verifica periodica ai sensi del comma 4 dell'Articolo 12 e di gestione della mancanza di sigilli in accordo al comma 19 dell'Articolo 4 del DM n° 93 del 21.04.17. Corrette le diciture in relazione ai contrassegni.	Riesame della Direzione del 04.06.2020
3	10.07.2020	Modificato nel paragrafo relativo alle definizioni e nel corpo del presente Regolamento i riferimenti alla legalizzazione degli strumenti oggetto di verifica (es. Piano di Legalizzazione). Precisate le modalità di gestione della mancanza di sigilli in accordo al comma 19 dell'Articolo 4 del DM n° 93 del 21.04.17.	Recepimento rilievo 6 e 11 della Non Conformità 1 del Rapporto di Verifica di Accredia del 18-19.06.2020
		Recepiti gli aggiornamenti della LG ILAC P.10 e ILAC P15 e adeguata le descrizioni dei contrassegni e sigilli al DM n° 93 del 21.04.17.	Adeguamenti normativi
4	28.10.2020	Inserimento sigillo, contrassegni e punzone e logo di accreditamento ACCREDIA	Riconoscimento Unioncamere a seguito SCIA e ottenimento accreditamento
5	18.02.2022	Modifica aggiornamento campo di applicazione	Estensione campo di applicazione
6	10.06.2022	Inserimento nuova denominazione sociale – FRK Impianti	
7	27.04.2023	Trattamento privacy e esclusione distributori di metano	Servizio non attivo
8	08.03.2024	Recepimento dei rilievi rilasciati da Accredia in seguito a verifica documentale per rinnovo.	Verifica documentale Accredia del 05.03.2024
9	09/04/2024	Aggiornamento per rilievi rilasciati da Accredia in seguito a verifica in sede e miglioramento dettaglio del Regolamento	A seguito Rilievi Accredia del 11/12.03.2024

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

## INDICE

1. Dichiarazione di proprietà.....	3
2. Scopo e campo di applicazione del presente Regolamento .....	3
3. Soggetti interessati al presente Regolamento.....	3
4. Modalità di gestione del presente Regolamento.....	3
4.1 Predisposizione ed emissione del presente Regolamento .....	3
4.2. Distribuzione del presente Regolamento.....	3
4.3 Aggiornamento del presente Regolamento .....	3
5. Obiettivi del presente Regolamento .....	4
6. Riferimenti normativi.....	4
7. Termini e definizioni .....	4
8. Dichiarazione di indipendenza, imparzialità ed integrità .....	5
9. Modalità operative.....	6
9.1. Determinazione requisiti servizio verificazione .....	6
9.2. Formalizzazione rapporto contrattuale .....	8
9.3. Pianificazione della commessa.....	10
9.4. Realizzazione della commessa .....	10
9.5. Esecuzione verificazione .....	10
9.6. Riesame,Chiusura e fatturazione commesse della verificazione periodica eseguita.....	11
10. Reclami .....	11
11. Ricorsi .....	12
12. Contenziosi.....	12
13. Obblighi .....	13
13.1. Obblighi del Committente .....	13
13.2. Obblighi dell' Organismo.....	13
14. Riservatezza.....	14
15. Clausola di accettazione .....	14
16. Informativa resa all'interessato per la tutela della privacy ed il trattamento dei dati personali .....	Err
<b>ore. Il segnalibro non è definito.</b>	

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

### 1. Dichiarazione di proprietà

Il presente Regolamento Generale del Servizio di Verificazione (*nel seguito semplicemente Regolamento*) è di proprietà della FRK Impianti s.r.l., (di seguito descritta anche organismo). Esso viene reso disponibile a quanti interessati ai servizi di verificazione oggetto del presente Regolamento. Alcuna riproduzione totale o parziale del presente Regolamento che esula dal rapporto contrattuale instaurato è consentita senza autorizzazione scritta dell'organismo.

### 2. Scopo e campo di applicazione del presente Regolamento

Il presente documento regolamenta e stabilisce le modalità seguite da FRK Impianti S.r.l. (di seguito denominata anche "Organismo") per la gestione delle attività di verificazione periodica degli strumenti di misura utilizzati per funzione di misura legale, ai sensi del D.M. 93 del 21 aprile 2017 e successive modificazioni (d'ora in poi denominato anche D.M. 93/2017). Il presente regolamento si applica al controllo metrologico legale periodico effettuato dopo la messa in servizio o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, così come previsto dal DM 93/2017, dei:

- distributori di carburante, e di soluzioni a base di urea con portata fino a 200 l/min. associati ad apparecchiature ausiliarie;
- distributori di GPL, associati ad apparecchiature ausiliarie.

Le verificazioni periodiche degli strumenti di misura sopra riportati effettuate dall'Organismo non costituiscono e non integrano i controlli metrologici casuali effettuate dalle competenti autorità (es. Camera di Commercio competente per territorio). Il presente regolamento viene applicato dall'Organismo, in maniera uniforme e imparziale a tutti i Clienti/Titolari di strumenti che richiedano i servizi di verificazione erogati, per effetto della sottoscrizione del relativo contratto o per effetto dell'accettazione del contratto stesso per fatti concludenti nonché delle prescrizioni delle norme di riferimento. In particolare, l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero verificazioni già eseguite e non vengono poste in atto condizioni discriminatorie di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura. In particolare, l'organismo, ha predisposto un tariffario ed una politica di sconti definita ed applica tali condizioni ai richiedenti i servizi di ispezione garantendo uniformità di applicazione. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, L'Organismo si configura come organismo di ispezione di tipo "C", in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, con autorizzazione di **Unioncamere n. NA165**.

### 3. Soggetti interessati al presente Regolamento

I Soggetti interessati al Presente Regolamento sono:

- il Committente del servizio di verificazione ai sensi del DM n° 93 del 21.04.17;
- il Titolare dello strumento ossia del distributore di carburante e/o distributore di GPL, oggetto di verificazione di cui al DM n° 93/2017;
- la Organismo in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo C accreditato secondo la norma UNI EN CEI ISO/IEC 17020:2012;
- l'Organismo di Accreditamento ACCREDIA in qualità di Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato italiano in data 22 dicembre 2009, in adeguamento al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008.

Si precisa che nel presente Regolamento il Committente del servizio di verificazione periodica è colui che commissiona contrattualmente il servizio e con cui la Organismo trattiene i rapporti contrattuali e che può essere diverso dal Titolare dello strumento, che è la persona giuridica titolare della proprietà dei distributori di carburante e GPL che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura. Poiché di norma coincidono, si procede alla loro differenziano solo laddove necessario.

### 4. Modalità di gestione del presente Regolamento

#### 4.1 Predisposizione ed emissione del presente Regolamento

Il Responsabile Sistema Qualità cura la predisposizione, l'emissione e l'aggiornamento del presente Regolamento. Questi provvede alla predisposizione del presente Regolamento in modo che, in accordo alla Politica per la Qualità definita dall'Amministratore Unico dell'organismo e ai requisiti cogenti applicabili riportati nel successivo paragrafo 6, sia dettagliato il processo di realizzazione dei servizi di verificazione dei distributori di carburante e GPL di cui al DM 93/2017.

Prima della definitiva emissione, il presente Regolamento viene verificato ed approvato dall'Amministratore Unico.

#### 4.2 Distribuzione del presente Regolamento

Il Responsabile Sistema Qualità provvede alla distribuzione del presente Regolamento a quanti siano interessati e a quanti lo richiedano esplicitamente. Le copie poste in distribuzione possono essere copie controllate e copie non controllate. L'identificazione del tipo di copia (controllata o non controllata) avviene sulla seconda pagina del presente Regolamento. Solamente le copie controllate vengono mantenute aggiornate a seguito di revisioni del presente Regolamento.

Ciò premesso, a seguito di conferma d'ordine, l'RT e/o SRT provvede a distribuire al Committente e/o al Titolare dello Strumento (qualora diversi) il Regolamento come descritto al punto 9.2 "Formalizzazione rapporto contrattuale" di seguito descritto.

#### 4.3 Aggiornamento del presente Regolamento

È cura del Responsabile Sistema Qualità procedere all'aggiornamento del presente Regolamento in relazione a modifiche rilevanti dei processi e delle attività relative alla verificazione dei distributori di carburante e GPL, di cui al DM 93/2017.

Tali aggiornamenti prima della definitiva emissione vengono verificati ed approvati dall'Amministratore Unico.

Il Regolamento dovrà essere attuato (ovvero entrare in vigore) non prima di 10 giorni a seguito della modifica, onde consentire la comunicazione in tempo utile agli aventi bisogno (Committenti/Titolari dello strumento)

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

Al riguardo, nel momento in cui si modifica il **Regolamento**, questo sarà pubblicato entro 5 giorni sul sito internet.

E' cura di RT o SRT comunicare entro 5 giorni, qualunque sia la modifica effettuata, ai Committenti/Titolari degli strumenti, che è stato modificato il Regolamento. La comunicazione deve avvenire via e-mail, gli si comunica inoltre la data di entrata in vigore, nonché il diritto di recedere dal contratto o ordine di verificazione periodica entro la data di entrata in vigore del Regolamento.

Qualora Il Committente/Titolare dello strumento non inviasse comunicazione via e-mail a RT/SRT in merito alla sua volontà di accettare il Regolamento oppure di recedere dal contratto, prima della data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, per silenzio assenso questo si considera accettato.

## 5. Obiettivi del presente Regolamento

Gli obiettivi del presente Regolamento sono stabilire in maniera completa, chiara e senza ambiguità:

- le responsabilità, gli obblighi, i diritti e i doveri di tutti i Soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento e riportati al precedente paragrafo;
- le attività necessarie alla verificazione dei distributori di carburante e GPL, per autotrazione, di cui al DM n° 93/2017;
- le interfacce e i rapporti reciproci tra i Soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento, riportati al precedente paragrafo 3, per assicurare la piena soddisfazione reciproca, nel rispetto dei ruoli e delle parti;
- tempi, costi ed impegni contrattuali relativi al servizio di verificazione oggetto del presente Regolamento.

## 6. Riferimenti normativi

- REGIO DECRETO 12 giugno 1902, n. 226 "Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare" e s.m.i.
- Regolamento Unioncamere D.M. 93/2017 - Delibera n. 57 del 10 ottobre 2022 "Regolamento per gli organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al decreto 21 aprile 2017, n. 93."
- Direttiva MISE 6 dicembre 2021 "Direttiva del ministro dello sviluppo economico recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali."
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "GDPR – REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY"
- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti"
- Ministero dello Sviluppo Economico: Decreto Ministeriale n° 93 del 21 aprile 2017 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".
- Decreto Legislativo n° 84 del 19 maggio 2016 "Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13".
- Decreto Legislativo n° 22 del 2 febbraio 2007 "Attuazione della Direttiva Comunitaria 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura". () novellato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 84
- Direttiva Comunitaria 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione).
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il Funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono Ispezioni".
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale", nella revisione in vigore.
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione", nella revisione in vigore.
- Documento ACCREDIA LS-03 "Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione" nella revisione in vigore.
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", nella revisione in vigore.
- Documento Linea Guida ILAC P15:05/2020 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies".
- Documento Linea Guida ILAC P10:07/2020 "Policy on the Traceability of Measurement Results".

*(\*) I documenti emessi da ACCREDIA e citati nel presente Regolamento si intendono sempre nella loro revisione in vigore, reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).*

## 7. Termini e definizioni

Si precisa che tali termini sono ripresi dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 e riferiti al contesto nel quale il presente Regolamento si applica e dal DM n° 93/2017.

Nell'ambito del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

**Organismo di Ispezione:** Nell'ambito del presente Regolamento è l'Organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura, che è rappresentato dalla Divisione Metrologica dell'organismo.

Ai sensi del DM n° 93/2017 l'Organizzazione che effettua verificazioni periodiche sugli strumenti di misura deve essere accreditato da Organismo di Accreditamento, che in Italia è rappresentato da ACCREDIA. Nella fattispecie la Divisione Metrologica opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 come Organismo di Ispezione di tipo C.

**Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, analisi strumentali necessarie per verificare la conformità a standard di prodotti.

**Verificazione Periodica:** controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

**Sigilli:** sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli Organismi Notificati e dai Fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli Organismi di Verificazione Periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri Organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 del DM n° 93/2017 e s.m.i. ed anteriormente.

**Contrassegno:** l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica.

**Libretto metrologico:** libretto, anche in formato elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'Allegato V del DM n° 93/2017.

**Documenti di approvazione dello strumento di misura:**

Esame CE del tipo (o EC Type Examination certificate)

Evaluation Certificate

Esame UE del tipo

Provvedimenti di ammissione a verificazione prima ai sensi degli art. 6 e 7 del RD 226/1902

oltre ai vari allegati tecnici; approvazioni di tipo nazionali; derivanti dalle varie circolari ministeriali, etc., dello strumento da verificare.

**Titolare dello strumento :** persona fisica o giuridica titolare della proprietà del distributori di carburante e GPL o che, ad altro titolo ha la responsabilità dell'attività di misura. Di seguito, per i casi in cui sia consentito generalizzare, e non determini indeterminazione, sarà usata la definizione "Titolare dello strumento".

**Requisiti specificati:** necessità o aspettative stabilite e precisate in documenti normativi quali leggi, regolamenti, norme e specifiche tecniche. Nell'ambito del presente Regolamento i requisiti specificati sono riferiti ai distributori di carburante e GPL, soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzione di misura legale e ricadenti nel campo di applicazione del succitato DM n° 93/2017.

**Procedura:** modo specificato per svolgere un'attività o un processo.

**Prova:** determinazione di una o più caratteristiche dei distributori di carburante e GPL, oggetto di valutazione della conformità, secondo una specificata procedura.

**Riesame:** verifica dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia delle attività di valutazione e dei risultati di queste attività, per quanto concerne il soddisfacimento di requisiti specificati per i distributori di carburante e gpl oggetto di verificazione periodica.

**Interventi di piccola manutenzione:** si intendono quelli che non possono influire sull'esito della verificazione, che di fatto non rendono necessaria la rimozione dei sigilli e che si distinguono quindi da tutte le altre tipologie di manutenzione per le quali si rende necessario l'intervento di Tecnici diversi da quelli chiamati ad effettuare la verificazione ai sensi del DM n° 93/2017.

**Verificazione dei distributori di carburante e GPL:** controllo metrologico legale effettuato sui distributori di carburante e GPL dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

**Controlli metrologici casuali:** controlli metrologici legali diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti sui distributori di carburante e GPL, in servizio, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo.

**Funzione di misura legale:** funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

**Ricorso, appello:** richiesta indirizzata dal richiedente l'attività di Verificazione Periodica all'organismo, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente alla Verifica.

**Reclamo:** espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso manifestata da una persona o da una organizzazione ad un Organismo di valutazione della conformità o ad un organismo di accreditamento, relativa alle attività di tale Organismo, per la quale è attesa una risposta.

**Approvazione di tipo CE per strumenti MID e DM per strumenti di tipo Nazionale:** autorizzazione per un distributore di carburante e gpl ad essere commercializzato o utilizzato per strumenti di misura legale.

**Addetto alle Verificazioni:** Persona interna all' Organismo che ha le competenze tecniche per effettuare le attività operative (controlli, collaudi e prove) ai fini della verificazione periodica del distributore di carburante e GPL, di cui al DM n° 93/2017 nell'ambito delle attività di verificazione e che è in grado di dimostrare la propria indipendenza, integrità ed imparzialità nell'effettuazione di tali attività operative.

**8. Dichiarazione di indipendenza, imparzialità ed integrità**

I servizi di verificazione oggetto del presente Regolamento sono effettuati dalla Divisione Metrologica dell'Organismo in accordo ai principi di indipendenza, imparzialità ed integrità caratterizzanti gli Organismi di Ispezione di Tipo C dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e sanciti dall'accREDITAMENTO ACCREDIA in accordo ai Regolamenti RG-01-01 e RG-01-04.

L'Amministratore Unico con il supporto del Responsabile Sistema Qualità assicura la totale diffusione ed attuazione del Codice Etico allo scopo predisposto. Tutto il Personale dell'Organismo e a tutti i livelli sottoscrive tale Codice Etico e quindi l'impegno ad assicurare il

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

sistematico rispetto dei succitati principi, con particolare riferimento alle attività direttamente coinvolte od interessate alle verificazioni dei dispositivi e dei misuratori di cui al DM n° 93/2017.

L'Amministratore Unico assicura l'attuazione di tutte le necessarie misure ed azioni per assicurare che le verificazioni siano effettuate in modo da garantire i succitati principi. A tale riguardo, l'Amministratore Unico cura l'effettuazione di attività ispettive finalizzate a verificare da parte del Personale interessato il pieno e sistematico rispetto di tali principi. Qualsiasi violazione viene debitamente registrata, così come le azioni conseguenti.

Il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica è anche il Responsabile della Verificazione Periodica ai sensi del DM n° 93/2017.

## **9. Modalità operative**

### **9.1. Determinazione requisiti servizio verificazione**

I requisiti del servizio di verificazione sono i seguenti:

- dati relativi al Titolare dello strumento;
- dati relativi al committente qualora questi non corrisponda al titolare dello strumento
- stato di funzionamento dello strumento oggetto di verifica;
- sito/i dove effettuare la verificazione;
- tempi e modalità operative per ogni fase di erogazione del servizio;
- documentazione tecnico-legale a corredo del distributore di carburante e GPL, da e verso il Titolare dello Strumento e/o Committente;
- costi e modalità di pagamento;
- condizioni generali e specifiche.

Tali requisiti vengono formalizzati in apposito contratto o documenti contrattuali similari, affinché il servizio stesso possa essere erogato con chiara, completa e adeguata formalizzazione dei requisiti contrattuali stessi. E' pertanto cura del Responsabile Commerciale dell'Organismo con il supporto del Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica provvedere alla predisposizione dei documenti contrattuali di volta in volta necessari da sottoporre alla firma dei Rappresentanti Legali dell'Organismo e del Committente. Pertanto, indipendentemente da chi e come determina i requisiti suddetti, è cura del Responsabile Commerciale, prima di comunicare al Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica l'acquisizione di un nuovo contratto, verificare che siano disponibili i necessari documenti contrattuali debitamente timbrati e firmati da entrambe le parti: Committente ed Organismo.

Alcun servizio di verificazione può essere realizzato senza che i relativi requisiti contrattuali siano stati determinati, formalizzati e debitamente sottoscritti tra il Committente e l'Organismo.

### **Identificazione del distributore di carburante/GPL da verificare, e relativo stato di funzionamento**

Ai fini della determinazione dei requisiti del servizio di verificazione, le informazioni relative ai distributori di carburante e GPL da verificare sono riferite a:

- tipo, marca e modello, caratteristiche metrologiche, anno di costruzione, matricola, certificato tipo di approvazione (esempio: Esame CE del tipo (o EC Type Examination certificate), Evaluation Certificate, Esame UE del tipo, Provvedimenti di ammissione a verificazione prima ai sensi degli art. 6 e 7 del RD 226/1902), documentazione relativa a precedenti eventuali verificazioni e/o riparazioni e/o controlli casuali con esito e data;
- stato dei distributori di carburante/GPL (funzionante o non funzionante).

Per poter effettuare la verificazione del distributore di carburante e GPL, questi devono essere correttamente funzionanti, caso contrario devono essere prima riparati. Conseguentemente, il distributore di carburante e GPL, che durante i controlli e le prove necessarie alla verificazione dovesse manifestare anomalie di funzionamento, viene identificato con il contrassegno di colore rosso con la dicitura "esito negativo" e la data e la verificazione si conclude con esito negativo. Pertanto, esso deve riparato e poi sottoposto nuovamente ai controlli, collaudi e prove previste per la verificazione periodica.

Si precisa che la riparazione dei distributori di carburante e GPL non viene effettuata dalla Divisione Metrologica, in quanto esula dall'attività effettuata in qualità di Organismo di Ispezione, ma può essere effettuata dalla Divisione Installazione e Manutenzione a cui il Committente/Titolare può rivolgersi.

Alla luce di quanto su esposto, il Committente è tenuto a comunicare qualsiasi anomalia sul funzionamento del distributore di carburante e GPL, in modo da evitare che i necessari controlli, e prove ai fini della verificazione siano ripetuti e quindi fatturati 2 volte.

Nel caso l'anomalia riguardi il distributore di carburante e GPL, laddove convenuto, questo viene prima riparato dalla Divisione Installazione e Manutenzione e poi sottoposto ai controlli, e alle prove necessarie per la verificazione periodica da parte della Divisione Metrologica.

Nel caso in cui tali anomalie dovessero emergere durante le attività di verificazione, è facoltà del Committente/Titolare decidere sulle azioni da effettuarsi, nella consapevolezza che, qualora non fosse riparato, sul distributore viene apposto contrassegno di esito negativo con data e la documentazione relativa alla verificazione periodica riporta quale esito quello negativo, incluso il Libretto Metrologico. In tal caso, vengono fatturare tutte le eventuali attività effettuate in accordo ai requisiti contrattuali allo scopo sottoscritti.

Infine, è cura del Committente rendere disponibile la documentazione tecnico-legale riferita ai distributori di carburante e GPL da verificare ed in particolare il Libretto Metrologico, in mancanza del quale, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica provvede alla predisposizione di un Libretto ex-novo.

### **Sito dove effettuare la verificazione**

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

Il sito dove effettuare la verificaione è quello espressamente indicato dal Committente o dal Titolare dello strumento. Pertanto, è cura del Committente e/o del Titolare dello Strumento fornire tutte le indicazioni necessarie per il suo raggiungimento e tutte le ulteriori informazioni utili ad assicurare un accesso ed una permanenza regolare ed in sicurezza, nonché prestare la massima disponibilità per assicurare la regolare e sicura effettuazione della verificaione.

Laddove siano necessarie autorizzazioni all'accesso al sito dove effettuare la verificaione, è cura del Committente e/o del Titolare dello Strumento provvedervi. Allo stesso tempo, in tali circostanze, è cura del Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica fornire al Committente e/o al Titolare dello Strumento tutte le informazioni allo scopo necessarie e verificare la disponibilità delle autorizzazioni previste, prima di procedere all'organizzazione logistica della verificaione da effettuare.

Fondamentale è l'ottenimento di tutte le informazioni ed i relativi documenti inerenti rischi specifici per la salute e la sicurezza sul lavoro, dove siano indicati anche i necessari dispositivi di protezione individuali, con particolare attenzione a quelli di utilizzo non comune, che potrebbero quindi non essere in possesso nella normale dotazione di sicurezza degli Addetti alla Verificazione dell'Organismo.

Per contro, qualora il Committente e/o il Titolare dello strumento non dovessero fornire di propria iniziativa tali informazioni, è cura del Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica, prima di effettuare il servizio di verificaione sul campo, chiedere la documentazione relativa ai rischi e alle minacce alla salute e sicurezza sul lavoro e con il supporto del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'**Organismo** predisporre i necessari documenti e i necessari dispositivi di protezione per la salute e la sicurezza degli Addetti alla Verificazione.

#### **Tempi e modalità operative per l'effettuazione della verificaione.**

In fase di definizione del rapporto contrattuale, il Responsabile Commerciale con il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica stabilisce, in accordo al DM n° 93/2017, le tempistiche relative al servizio richiesto ed in particolare i tempi entro i quali il distributore di carburante e GPL, oggetto di verificaione, viene reso nella disponibilità del Committente oppure al relativo Utilizzatore o più in generale al Titolare dello strumento.

Tali tempistiche vengono quindi riesaminate dal Responsabile Commerciale e dal Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica ai fini della relativa fattibilità e costituiscono parte integrante dei requisiti contrattuali e comunque sono sempre tali da fare in modo che la verificaione sia effettuata entro 45 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, così come stabilito dal DM n° 93/2017.

Qualora il Committente proponesse tempistiche diverse, è cura del Responsabile Commerciale e del Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica riesaminarle e stabilire le azioni del caso, fermo restando il succitato limite temporale dei 45 giorni.

Vengono di seguito presentate le principali tempistiche allo scopo stabilite dall'Organismo per le principali fasi di sviluppo del processo di verificaione. Soluzioni diverse vengono prese in considerazione e riesaminate dall'Organismo e qualora diverse da quelle di seguito stabilite, vengono formalizzate all'interno della documentazione contrattuale allo scopo predisposta.

Si precisa che le tempistiche di seguito riportate si riferiscono a giorni lavorativi, laddove il calendario lavorativo da prendere a riferimento è quello riferito al Contratto Collettivo Nazionale applicabile e sono tali da consentire il rispetto di quelle previste dal DM n° 93/2017.

#### **Tempistiche emissione Offerta Tecnico-Economica**

-> 5 gg lav./10 gg lav.

L'Offerta Tecnico-Economica per la verificaione viene predisposta dal Responsabile Commerciale entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Preventivo debitamente compilata dal Committente.

Resta inteso, assunte le criticità logistiche legate a tale tipo di intervento, che il Committente deve farsi carico di organizzare quanto di sua competenza (comunicazione all'Utilizzatore del distributori di carburante e GPL autorizzazioni all'accesso, comunicazioni rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro) senza indebiti ritardi che andrebbero ad impattare sulla suindicata tempistica, che restano confermati esclusivamente a partire dal completamento delle attività propedeutiche all'intervento presso il sito indicato.

Infine, ai tempi precedentemente indicati, si devono aggiungere 10 giorni per la comunicazione alla Camera di Commercio competente degli esiti della verificaione effettuata. Lo strumento soggetto a verificaione viene riconsegnato con i sigilli di protezione eventualmente ripristinati ed i contrassegni allo scopo previsti dal DM n° 93/2017 a seconda dell'esito della verificaione stessa.

Laddove l'organismo fosse oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, l'Amministratore Unico provvede a comunicare a mezzo PEC ai Committenti/Titolari degli strumenti oggetto di verificazioni già programmate, l'impossibilità ad eseguirle, invitandoli a procedere alla loro riprogrammazione con altro Organismo entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione.

#### **Documentazione a corredo dello strumento soggetto a verificaione da e verso il Committente**

Lo strumento da sottoporre a verificaione ai sensi del DM n° 93/2017 deve essere reso disponibile all'Organismo con le informazioni attestanti il tipo, marca e modello, caratteristiche metrologiche, anno di costruzione, matricola, certificato tipo di approvazione, documentazione relativa a precedenti eventuali verificazioni e/o riparazioni e/o controlli casuali con esito e data. Pertanto, è cura del Committente o più in generale del Titolare rendere disponibile il Libretto Metrologico, in mancanza del quale, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica provvede alla predisposizione di un Libretto ex-novo.

Qualora, il Committente non fosse in possesso del certificato tipo di approvazione, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica dell'Organismo provvede a richiederlo al Costruttore o ad altri Soggetti competenti, nella consapevolezza che in mancanza di tale approvazione, non è possibile procedere alla verificaione prevista DM n° 93/2017.

A conclusione dell'attività di verificaione, l'organismo emette i Documenti di Ispezione secondo le modalità di seguito previste dal presente Regolamento ed aggiorna il Libretto Metrologico. Tale documentazione viene consegnata congiuntamente ai distributori di carburante e GPL stesso, soggetto a verificaione, al Committente. Allo stesso tempo l'Organismo provvede entro 10 giorni alla comunicazione alla Camera di Commercio competente e ad Unioncamere degli esiti della verificaione secondo quanto previsto dall'art. 13 del DM n° 93/2017.

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

#### **Costi e modalità di pagamento**

I costi complessivi che il Committente deve sostenere per il servizio di verificazione dei distributori di carburante e GPL, ai sensi del DM n° 93/2017, sono stabiliti in via generale dal Listino Prezzi, che rappresenta la base di partenza utilizzata dal Responsabile Commerciale dell'Organismo per la formulazione di specifiche Offerte Tecnico-Economiche.

Tale Listino Prezzi o Tariffario viene predisposto e tenuto aggiornato dal Responsabile Commerciale e reso operativo a seguito di approvazione dell'Amministratore Unico dell'Organismo. Il Listino Prezzi o Tariffario può essere richiesto direttamente alla Funzione Commerciale. Esso stabilisce:

- il costo unitario del servizio di verificazione per ogni tipologia di distributori di carburante e GPL;
- gli eventuali costi di trasferta per i trasferimenti necessari per raggiungere il sito dove effettuare la verificazione;
- le condizioni di pagamento.

Ciò premesso, a partire da tale Listino Prezzi, sulla base di considerazioni e strategie di natura commerciale, il Responsabile Commerciale dell'Organismo può applicare condizioni particolari e personalizzate che provvede a formalizzare su documenti allegati al Listino Prezzi, oppure stipulando con Associazioni di Categoria o altre tipologie di Raggruppamenti specifiche Convenzioni con uno specifico Listino Prezzi Personalizzato. In definitiva, anche sulla base delle informazioni fornite dal Committente, il costo effettivo che questi deve riconoscere all'Organismo è quello stabilito nella documentazione contrattuale allo scopo sottoscritta dal Committente e dall'Amministratore Unico dell'Organismo.

In particolare, nel caso la richiesta del servizio di verificazione dei distributori di carburante e GPL di cui al DM n° 93/2017 è formulata dal Committente per un numero molto elevato di distributori di carburante e GPL, è cura del Responsabile Commerciale e del Responsabile Tecnico valutare complessivamente tale richiesta

#### **Condizioni generali e specifiche**

Tali condizioni generali, meglio specificate nei successivi paragrafi, sono tipicamente quelle che riguardano le responsabilità reciproche e gli impegni assunti rispetto alla legge, alle normative e ai regolamenti applicabili, mentre quelle specifiche sono esplicitazioni di quelle generali, che si possono rendere necessarie in casi particolari. A titolo puramente esemplificativo, tra le condizioni generali si citano quelle riferite alla tutela della proprietà intellettuale, mentre tra quelle specifiche si citano le modalità di accesso al sito dove effettuare la verificazione oppure l'impegno del Committente, anche in rappresentanza del Titolare dello strumento, ad accogliere gli Ispettori ACCREDIA quando questi devono affiancare gli Addetti dell'Organismo ai fini dell'accreditamento della Divisione Metrologica dell' come Organismo di Ispezione di Tipo C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

Tali condizioni, sia esse generali, sia esse specifiche sono esplicitate nel presente Regolamento, la cui accettazione da parte del Committente è essenziale per l'erogazione del servizio stesso di verificazione dei distributori di carburante e GPL, come previsto dal DM n° 93/2017.

Al riguardo, è cura del Responsabile Commerciale, con il supporto Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica, formalizzare ulteriori condizioni particolari di volta in volta nell'Offerta Tecnico-Economica oppure rimandare ad altri documenti, avendo cura che gli stessi siano debitamente citati nell'Offerta stessa e che siano effettivamente posseduti e conosciuti dal Committente.

### ***9.2. Formalizzazione rapporto contrattuale***

#### **Richiesta di preventivo per il servizio di verificazione**

Il Committente che intende richiedere il servizio di verificazione dei propri distributori di carburante e GPL, ai sensi del DM n° 93/2017 procede alla richiesta secondo le modalità a lui più congeniali. In particolare, per ognuno dei distributori di carburante e GPL, da sottoporre a verificazione il Committente o il Titolare dello strumento deve indicare il tipo, marca e modello, caratteristiche metrologiche, anno di costruzione, matricola, certificato tipo di approvazione, e lo stato dello strumento (funzionante o non funzionante), nonché il tipo di servizio richiesto. Al riguardo, è necessario che sia correttamente identificato lo stato di funzionamento del distributore di carburante e GPL, in modo da evitare che i necessari controlli ai fini della verificazione fossero ripetuti in conseguenza di un cattivo funzionamento dello strumento soggetto a verifica.

Tutti i controlli ai fini della verificazione che dovessero ripetersi per il mancato funzionamento del distributore di carburante e GPL, vengono fatturati in accordo al Tariffario applicato e alle eventuali condizioni particolari applicate. Pertanto, ai fini di una corretta quotazione economica, il Committente è raccomandato di specificare l'effettivo stato dello strumento soggetto a verifica, in modo da evitare che quelli non funzionanti, siano sottoposti a tali controlli, che verrebbero quindi ripetuti e addebitati.

Infine, è cura del Committente indicare la sede od il luogo dove deve essere effettuata la verificazione.

La richiesta di preventivo formulata dal Committente viene riesaminata dal Responsabile Commerciale, con il supporto del Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica, che verifica la completezza delle informazioni in essa riportate. In particolare, prima che la richiesta venga esaminata ai fini della formulazione della relativa Offerta Tecnico-Economica da parte del Responsabile Commerciale, con il supporto del Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica, quest'ultimo verifica che siano assicurate le condizioni di indipendenza, imparzialità ed integrità.

Qualora non fosse possibile assicurare tali condizioni, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica comunica al Responsabile Commerciale l'impossibilità di effettuare l'attività di verificazione richiesta, affinché questi ne dia formale comunicazione al Committente, ringraziandolo per aver interpellato l'Organismo.

#### **Formulazione Offerta Tecnico-Economica**

In caso di riesame positivo e laddove non vi fossero condizioni ostative alla fattibilità, con particolare attenzione ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed integrità, il Responsabile Commerciale provvede a formulare una specifica Offerta Tecnico-Economica che, a partire dalle condizioni contrattuali riservate al Committente, stabilisce il costo complessivo tenendo conto della quantità di distributori di carburante e GPL, da sottoporre a verificazione.

L'Offerta Tecnico-Economica prima di essere inoltrata al Committente viene riesaminata dal Responsabile Commerciale e dal Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica che si accertano che i requisiti in essa stabiliti siano completi, chiari e privi di ambiguità e che l'Organismo sia in grado di rispettarli, qualora il Committente dovesse accettarli.

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

### **Conferma d'Ordine e Apertura Commessa**

Ai fini della definitiva formalizzazione del rapporto contrattuale, il Committente:

1. può restituire l'Offerta Tecnico-Economica debitamente ed integralmente accettata, oppure può inoltrare un Ordine di Acquisto o documento equivalente che richiami integralmente i contenuti dell'Offerta Tecnico-Economica ricevuta, senza apportare alcuna modifica;
2. può restituire l'Offerta Tecnico-Economica sottoscritta, ma con modifiche, oppure può inoltrare un Ordine di Acquisto o documento equivalente che, pur richiamando i contenuti dell'Offerta Tecnico-Economica ricevuta ne apporta modifiche.
3. Può comunicare eventuali ricusazioni in riferimento agli addetti alla verificazione i cui nominativi sono riportati su Sito Internet e sul modulo "Offerta per la verificazione periodica" sottoscritto.

Conseguentemente, il Responsabile Commerciale, con il supporto del Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica,

1. nel caso 1, procede all'apertura della commessa fornendo al Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica gli elementi di sua competenza;
2. nel caso 2, provvede a riesaminare le modifiche apportate dal Committente, e:
  - a. nel caso tali modifiche, verificandone la fattibilità, siano accettabili, procede all'apertura della commessa fornendo al Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica gli elementi di sua competenza;
  - b. nel caso tali modifiche non siano fattibili e/o accettabili, interagisce con il Committente per pervenire ad una soluzione fattibile e di reciproca soddisfazione, cui fa seguito una conferma d'ordine, con il recepimento delle eventuali modifiche concordate con il Committente, e, solo dopo debita accettazione da parte del Committente della conferma d'ordine, procede all'apertura della commessa fornendo al Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica gli elementi di sua competenza;
  - c. nel caso tali modifiche non siano fattibili e/o accettabili, e a seguito di interazione con il Committente non sia possibile pervenire ad una soluzione fattibile e di reciproca soddisfazione, comunica al Committente l'impossibilità di accettare le condizioni stabilite dal Committente stesso, ringraziandolo per aver interpellato l'Organismo.

Al riguardo, nel caso intervengano modifiche ai requisiti contrattuali del servizio di verificazione, indipendentemente da chi le formula e come, è cura del Responsabile Commerciale e del Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica riesaminarle, verificando che i requisiti contrattuali modificati siano completi, chiari e privi di ambiguità e che l'organismo sia in grado di rispettarli, qualora dovessero essere contrattualmente sottoscritti dal Committente e dallo stesso Organismo.

Infine, nel caso di formalizzazione del rapporto contrattuale, il Responsabile Commerciale sottopone alla accettazione del Committente il presente Regolamento.

[Nel caso in cui il Committente è diverso dal Titolare dello strumento, nella formalizzazione del contratto è previsto che il Committente ha l'obbligo di far prendere visione e far accettare il Regolamento dell'ODI al Titolare dello strumento.](#)

### **Gara di Appalto Pubblica**

Qualora ai fini della stipula del contratto relativo ai servizi di verificazione dei distributori di carburante e GPL, e/ , di cui al DM n.93/2017, il Committente proceda attraverso gara di appalto pubblica, è cura del Responsabile Commerciale rendere disponibile il Bando di Gara, il Capitolato di Appalto e tutta l'ulteriore documentazione allo scopo predisposta dal Committente.

Laddove prevista una fase di prequalifica, è cura del Responsabile Commerciale provvedere alla necessaria documentazione amministrativa e tecnica e a consegnarla al Committente nei modi e nei tempi da questi previsti nel Bando di Gara. Il Responsabile Commerciale provvede quindi con il supporto delle Competenze Specialistiche interessate a riesaminare i requisiti sia di natura amministrativa, sia di natura tecnica allo scopo stabiliti dal Committente in tale documentazione. In particolare, prima che si proceda con le ulteriori attività necessarie per la partecipazione alla gara di appalto, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica verifica che siano assicurate le condizioni di indipendenza, imparzialità ed integrità. Qualora non fosse possibile assicurare tali condizioni, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica comunica al Responsabile Commerciale l'impossibilità di effettuare l'attività di verificazione oggetto della gara di appalto. Nel caso di requisiti incompleti, ambigui o in conflitto tra loro, è cura del Responsabile Commerciale interagire con il Committente, secondo le modalità da questi stabilite in accordo al Codice degli Appalti Pubblici, in modo da determinare al meglio i requisiti riferiti all'oggetto della gara e al servizio richiesto.

Determinati in maniera completa e chiara i requisiti della gara di appalto e verificata l'assenza di requisiti in conflitto tra loro, il Responsabile Commerciale coordina le Funzioni interessate affinché venga predisposta la documentazione richiesta dal Bando di Gara nei modi e nei tempi stabiliti. Al riguardo, gli aspetti di natura economica, come eventuale margine di ribasso, piuttosto che il prezzo complessivo proposto, sono stabiliti dall'Amministratore Unico dell'Organismo. In caso di aggiudicazione della gara di appalto, l'Amministratore Unico provvede alla stipula del Contratto e a attuare tutte le azioni previste per legge, mentre il Responsabile Commerciale procede all'apertura della commessa fornendo al Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica gli elementi di sua competenza.

### **Modifiche Contrattuali dopo formalizzazione del Rapporto Contrattuale**

Qualora si dovessero rendere necessarie modifiche a requisiti contrattuali, sia che le stesse fossero formulate dal Committente, sia che le stesse fossero formulate dallo stesso Organismo, è cura del Responsabile Commerciale interagire con il Committente affinché tali modifiche siano:

- riesaminate per stabilirne la relativa completezza, chiarezza ed assenza di aspetti in conflitto tra loro;
- riesaminate ai fini della relativa fattibilità;
- condivise tra le parti;
- emendati i necessari documenti contenenti tali modifiche e, laddove previsto, che gli stessi siano sottoscritti tra il Committente e l'Organismo;
- comunicate alle Funzioni interessate attraverso la distribuzione dei documenti allo scopo emendati.

In caso di modifiche che possano avere impatto sul Titolare dello strumento da sottoporre a verificazione, è cura del Committente farsi carico di comunicare a questi le modifiche di suo interesse.

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

### 9.3. Pianificazione della commessa

All'apertura di una nuova commessa, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica interagisce con il Committente per organizzare quanto necessario ai fini della realizzazione delle attività di verifica dei distributori di carburante e GPL interessati, procedendo alla pianificazione di quanto allo scopo necessario per la gestione, l'esecuzione ed il controllo delle attività previste. Laddove presente, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica interagisce con il Committente e il Fornitore Esterno eventualmente coinvolto. In particolare, al fine di garantire i requisiti di indipendenza, imparzialità ed integrità, è cura del Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica assegnare le attività di verifica ai Tecnici che assicurano l'effettivo soddisfacimento di tali requisiti, anche tenendo conto delle eventuali riparazioni da effettuare, per le quali vige il principio che l'Addetto che effettua la riparazione di distributori di carburante e GPL, non procede alla sua successiva verifica. Al riguardo, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica separa i distributori di carburante e GPL da verificare da quelli da riparare, in modo da assegnarli ai Tecnici della Divisione Installazione e Manutenzione. Pertanto, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica assegna agli Addetti, uno specifico Ordine di Lavoro per la Verificazione nel quale sono riportati:

- i dati del Committente e, laddove disponibili, del titolare dello strumento soggetto a verifica
- i dati dei distributori di carburante e GPL, soggetti a verifica, con tutte le informazioni necessarie alla loro completa identificazione;
- il sito dove effettuare la verifica;
- le tempistiche contrattuali da rispettare.

Analogamente attenzione ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed integrità è assicurata dal Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica nel caso di verificazioni effettuate dal Fornitore Esterno. Nella pianificazione della commessa, al fine di assicurare il regolare e corretto svolgimento delle attività di verifica, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica provvede ad assicurare la disponibilità di strumenti misura in regime di taratura ed attrezzature di prova in perfetto stato di funzionamento.

Nel caso sia necessario effettuare una riparazione prima di procedere alla verifica, è cura del Responsabile della Divisione Installazione e Manutenzione interagire con il Committente per le azioni del caso e predisporre uno specifico Ordine di Lavoro per la Riparazione, da consegnare agli Addetti alla Riparazione. In tal caso, è cura del Responsabile Tecnico affidare la verifica periodica ad Addetti alla Verificazione non coinvolti nella riparazione.

### 9.4. Realizzazione della commessa

Ricevuto l'Ordine di Lavoro per la Verificazione, l'Addetto alla Verificazione verifica ulteriormente se vi siano le condizioni che assicurano la sua indipendenza, imparzialità ed integrità, caso contrario provvede a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica. L'accettazione dell'Ordine di Lavoro per la Verificazione da parte dell'Addetto alla Verificazione attesta l'assenza di condizioni pregiudizievoli alla sua indipendenza, imparzialità ed integrità.

In caso di esito positivo, l'Addetto alla Verificazione appone il contrassegno di colore verde previsto dal DM n° 93/2017, con indicazione della scadenza della verifica, e, se necessario, ripristina i sigilli di protezione, mentre in caso di esito negativo appone il contrassegno di colore rosso e data. Provvede quindi ad emettere, con il relativo esito:

- il Rapporto Misure Distributori Carburante/GPL in caso trattasi di verifica di distributore di carburante e GPL;
- la Lista di Controllo DM 93/17.

Provvede quindi ad aggiornare il Libretto Metrologico, riportando tutte le informazioni previste. Infine, nei casi in cui svolge contestualmente anche interventi di piccola manutenzione, l'Addetto alla Verificazione dà evidenza sul Libretto Metrologico di tutte le operazioni svolte.

Ciò premesso, il Responsabile Tecnico cura con il Committente gli aspetti logistici ed operativi della trasferta, affinché le attività di verifica possano essere effettuate nei modi e nei tempi contrattualmente previsti ed in piena sicurezza per il Personale dell'organismo e per Terzi.

In particolare, è cura del Responsabile Tecnico:

- designare gli Addetti alla Verificazione adeguati alla loro realizzazione e tenendo conto della loro disponibilità, e collocazione territoriale, nonché del soddisfacimento dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed integrità;
- fornire al Committente le generalità degli Addetti alla Verificazione designati ai fini delle necessarie autorizzazioni per l'accesso al sito, anche per consentire la loro ricusazione con giustificata motivazione, nel caso in cui il Committente non coincida con il Titolare dello strumento, sarà cura del Committente rendere i nominativi, degli Addetti alla Verificazione al Titolare dello strumento.
- organizzare con il Committente, ed eventualmente con il Titolare dello strumento, quanto necessario sotto il profilo della salute e sicurezza del Personale dell'organismo, richiedendo, laddove necessario, il Documento di Valutazione dei Rischi allo scopo predisposto dal Committente o dal Titolare dello strumento o qualsiasi altra documentazione equivalente contenente una chiara e completa descrizione dei rischi e delle misure protettive adottate o da adottare e verificando con il Committente stesso o con il Titolare dello strumento se i dispositivi di protezione individuale di uso non ordinario siano messi a disposizione dal Committente o dal Titolare oppure siano a carico dell'organismo;
- organizzare con il Committente, ed eventualmente con il Titolare dello strumento, e con gli Addetti alla Verificazione designati la logistica dell'intervento e la relativa data;
- fornire agli Addetti alla Verificazione designati le necessarie dotazioni tecniche e strumentali e i dispositivi di protezione individuale di tipo ordinario, informandoli sui rischi per la salute e la sicurezza del sito presso cui deve effettuare la verifica e raccomandandogli la massima osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza stabilite dal Committente o dal Titolare.

Infine, il RT, o SRT valutano l'opportunità di comunicare in via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio il piano di lavoro e i Titolari presso cui sono previste verificazioni periodiche con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

### 9.5. Esecuzione verifica

Le attività di verifica sono effettuate dagli Addetti alla Verificazione allo scopo assegnati secondo specifiche Istruzioni Operative relative alle tipologie di distributori di carburante e GPL, e/, da verificare secondo il DM n° 93/2017 e riportati al paragrafo 3 del presente Regolamento.

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
<b>Divisione Metrologica</b>		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

Tale attività viene sviluppata come di seguito:

1. controlli preliminari visivi di integrità (controlli iniziali);
2. controlli e prove funzionali;
3. legalizzazione dei distributori di carburante e GPL ed emissione della documentazione di verifica periodica "rapporto di misure e lista di controllo cklist".

Tali controlli sono di tipo progressivo e mirano a stabilire l'idoneità funzionale dei distributori di carburante e GPL, ai fini dell'adeguatezza ai requisiti di metrologia legale.

Qualora durante una delle fasi di Verifica, lo strumento dovesse presentare condizioni che ne pregiudicano il corretto funzionamento e la relativa conformità alle normative applicabili, esso deve essere sottoposto ad intervento di riparazione. In tal caso, l'Addetto alla Verificazione assegnato predisponde il Rapporto Misure Distributori Carburante/GPL (in caso trattasi di verificazione di distributore di carburante e GPL con la relativa documentazione prevista dal DM n° 93/2017 riportandovi esito negativo e appone sullo strumento il contrassegno di colore rosso e data ed aggiorna il Libretto Metrologico con le informazioni del caso.

In caso di mancanza dei sigilli, l'Addetto alla Verificazione procede alla verificazione, ripristina i sigilli mancanti secondo i documenti di legalizzazione, ne lascia traccia sul Libretto Metrologico e comunica la circostanza al Responsabile Tecnico o al Sostituto Responsabile Tecnico, per le ulteriori comunicazioni del caso alle Autorità competenti.

#### **9.6. Riesame, Chiusura e fatturazione commesse della Verificazione Periodica eseguita**

A chiusura delle commesse relative alla verificazione periodica, è cura del RT o del SRT raccogliere tutta la documentazione predisposta per ogni commessa, ossia:

- > Richiesta ed Offerta
- > Rapporto Misure Distributori Carburante/GPL
- > Lista di Controllo DM 93/17.

il RT o il SRT provvede a riesaminare entro 5 giorni dalla data della verifica tutta la documentazione relativa alla verificazione allo scopo di emettere il Rapporto d'Ispezione.

In caso di Riesame con esito negativo (per errore sostanziale che impatta sull'esito della verificazione), si provvede a informare il Titolare/Committente, che la verificazione verrà ripetuta senza alcun costo aggiuntivo e non oltre i 3 giorni dalla comunicazione, facendo in modo che dalla verifica alla chiusura telematica non decorrano i 10 giorni come previsto dal DM.

Nel caso, durante il riesame si riscontrasse un documento riportante un errore formale (che non impatta sull'esito della verificazione), si considera il riesame avente esito positivo, il documento riportante l'errore viene corretto, e quindi inviato al Committente/Titolare dello strumento entro 1 giorno.

In caso di Riesame con esito positivo, si emette il Rapporto di ispezione RI e si invia al Committente/Titolare dello strumento entro 1 giorno.

Nel caso in cui il Committente fosse diverso dal titolare dello strumento, è responsabilità del Committente inviare copia del RI al Titolare dello strumento, tale obbligo viene specificato al Committente in fase di contrattualizzazione.

Di Seguito, il RT/SRT, fornisce al Responsabile Commerciale gli elementi di propria competenza per provvedere alla fatturazione delle prestazioni effettuate il quale invia alla Committente copia del Rapporto d'Ispezione redatto dall'organismo, in allegato alla fattura elettronica.

L'iter si conclude con la chiusura/comunicazione dell'esito verifica da parte di RT o SRT, "CEV", sul portale TELEMACO", di Unioncamere, alla CCIAA di pertinenza.

#### **10. Reclami**

Entro 7 giorni dalla verificazione periodica, ovvero dall'evento che ha generato il reclamo, il Committente/Titolare dello strumento può esercitare la propria insoddisfazione, reclamando nei modi che ritiene opportuno su qualsiasi aspetto relativo al servizio o quanto altro indicato nel presente Regolamento.

In aggiunta, l'organismo consente a chiunque di formulare reclami sul proprio operato. Tuttavia, per consentire all'organismo di poter agire efficacemente nella gestione del reclamo, il Reclamante viene invitato a formalizzare sempre quanto oggetto del reclamo, circostanziando il più possibile i fatti, in modo da fornire allo stesso organismo gli elementi per un attento ed adeguato riesame della situazione e stabilire le azioni più efficaci, nell'ottica di un efficace orientamento al Committente o al Mercato, ai fini del reciproco beneficio. Le segnalazioni devono quindi essere sempre formalizzate per iscritto, a mezzo posta (anche elettronica) o fax, anche quando anticipate per le vie brevi. Per entrambi i casi, apposito Modulo di Reclamo/Segnalazione è reso disponibile tramite il sito istituzione della Divisione Metrologica dell'organismo. La ricezione del reclamo viene confermata al Reclamante per iscritto dall'organismo entro 10 giorni dal suo ricevimento.

La gestione dei reclami è regolamentata dalla Procedura Gestionale PG.08 "Gestione Azioni Correttive e Preventive, Reclami, Ricorsi e Contenziosi", che prevede la presa in carico delle segnalazioni ricevute da parte del Responsabile Sistema Qualità dell'organismo che provvede, con il coinvolgimento dei Responsabili Funzionali interessati, ad effettuare adeguata indagine e, laddove necessario, alla tempestiva attuazione delle azioni del caso. Tale indagine mira innanzitutto a stabilire se il reclamo è riconducibile ad attività di verificazione effettuata dalla Divisione Metrologica dell'organismo. Allo stesso tempo, l'organismo si impegna a mantenere informato il Reclamante sugli esiti del reclamo, anche nel caso in cui la segnalazione venga ritenuta priva di fondamento e, come tale, archiviata senza esiti.

In particolare, l'organismo si impegna a dare avviso ufficiale della fine del processo di trattamento del reclamo e comunque entro un massimo di 3 mesi.

Comunicazioni di reclami esclusivamente verbali e quindi non formalizzati, così come quelli anonimi non sono presi in considerazione.

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

Nel caso in cui il reclamo abbia natura tecnico-funzionale, ed attenga a qualche decisione assunta dall'organismo in relazione alla conformità dello strumento oggetto di verifica ai sensi del DM n° 93/2017, ossia miri a porre in discussione la correttezza delle prove o delle valutazioni eseguite, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica dell'organismo provvede alla sospensione delle attività di verifica in essere per il Reclamante, in attesa di una efficace soluzione del caso. Qualora si rendesse necessario ripetere la verifica effettuata, allo scopo di garantire la massima imparzialità di giudizio, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica dell'organismo affida possibilmente l'attività ad Addetto alla Verificazione adeguato diverso da quello precedentemente impiegato. La ripetizione della verifica periodica è a carico dell'organismo senza alcun costo per il Committente.

Nel caso la ripetizione della verifica dipenda da disfunzioni della Divisione Metrologica, l'Amministratore Unico dell'organismo assicura che le spese sono a carico dell'organismo senza alcun costo per il Committente.

L'Amministratore Unico dell'organismo, al fine di assicurare indipendenza, trasparenza e obiettività di giudizio nella valutazione e nella gestione del reclamo, si fa garante nei confronti del Reclamante e dell'Organismo di Accredimento ACCREDIA che, in qualunque caso, la gestione di reclami non venga trattata da persone che abbiano avuto parte attiva nelle attività contestate o oggetto di reclamo.

L'organismo è pienamente responsabile di tutte le decisioni assunte a tutti i livelli del processo di trattamento dei reclami.

#### **11. Ricorsi**

Entro 7 giorni dalla verifica periodica ovvero da una decisione assunta dall'Organismo il Committente/Titolare dello strumento può presentare un ricorso avverso alle decisioni assunte dalla Divisione Metrologica su qualsiasi aspetto relativo al servizio o su quanto altro indicato nel presente Regolamento.

La ricezione del ricorso viene confermata al Ricorrente per iscritto dall' organismo entro 10 giorni dal suo ricevimento.

La gestione dei ricorsi è regolamentata dalla Procedura Gestionale PG.08 "Gestione Azioni Correttive e Preventive, Reclami, Ricorsi e Contenziosi ", che prevede la presa in carico del ricorso da parte del Responsabile Sistema Qualità della ORGANISMO che provvede, con il coinvolgimento dei Responsabili Funzionali interessati, ad effettuare adeguata indagine e, laddove necessario, alla tempestiva attuazione delle azioni del caso.

L' organismo si impegna a mantenere informato il Ricorrente sugli esiti del ricorso. In particolare, l'organismo si impegna a dare avviso ufficiale della fine del processo di trattamento del ricorso.

Nel caso in cui il ricorso abbia natura tecnico-funzionale, ed attenga a qualche decisione assunta dall'organismo in relazione alla conformità dello strumento oggetto di verifica ai sensi del DM n° 93/2017, ossia miri a porre in discussione la correttezza delle prove o delle valutazioni eseguite, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica provvede alla sospensione delle attività di verifica in essere per il Committente, o più in generale per il Titolare dello strumento, in attesa di una efficace soluzione del caso. Qualora si rendesse necessario ripetere la verifica effettuata, allo scopo di garantire la massima imparzialità di giudizio, il Responsabile Tecnico della Divisione Metrologica affida possibilmente l'attività ad Addetto alla Verificazione adeguato diverso da quello precedentemente impiegato.

Nel caso la ripetizione della verifica dipenda da disfunzioni della Divisione Metrologica, l'Amministratore Unico dell'organismo assicura che le spese sono a carico dell'organismo senza alcun costo per il Committente.

Al riguardo, l'Amministratore Unico dell'organismo si fa garante nei confronti del Committente, dell'Utilizzatore, del Titolare, dell'Autorità competenti e/o interessate e dell'Organismo di Accredimento ACCREDIA che la gestione del ricorso avvenga assicurando trasparenza e obiettività di giudizio, ed in particolare che non venga trattato da persone che abbiano avuto parte attiva nelle attività contestate o oggetto di ricorso. Analizzato, il ricorso, l'Amministratore Unico dell'organismo entro un massimo di 3 mesi formalizza a colui che ha formulato il ricorso le risultanze delle indagini e delle valutazioni effettuate e, laddove vi siano le condizioni per ritenere fondato il ricorso stesso, concorda adeguate azioni per la reciproca soddisfazione e per la tutela del Mercato. Caso contrario, l'Amministratore Unico dell'organismo si impegna a fornire a colui che ha formulato il ricorso la massima collaborazione e tutti gli elementi in base ai quali il ricorso viene ritenuto infondato e quindi respinto, consentendo in tal modo anche di valutare la possibilità e/o l'opportunità di avviare specifico contenzioso legale.

Inoltre, l'Amministratore Unico dell'organismo, si impegna affinché alcuna azione discriminatoria sia conseguenza delle indagini e delle decisioni intraprese.

L'organismo è pienamente responsabile di tutte le decisioni assunte a tutti i livelli del processo di trattamento dei ricorsi.

#### **12. Contenziosi**

L'organismo si impegna ad ottemperare agli obblighi espressi nel presente Regolamento, ad eccezione del caso in cui l'impossibilità di adempiere ai propri impegni sia dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze ostative non prevedibili. L'organismo non risponde di alcuna perdita o danno, di qualunque natura, subita da chiunque a causa di omissioni od errori qualsiasi, o in qualunque modo causati durante lo svolgimento dell'attività di verifica e/o di riparazione o di altri servizi ad essa legati, fatta eccezione per il caso in cui tale perdita o danno sia dovuta a negligenza da parte dell'organismo.

Il rapporto contrattuale tra l'organismo ed il suo Committente è regolato dal presente Regolamento e dalla documentazione contrattuale sottoscritta tra le parti. Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Ciò premesso, la gestione dei contenziosi è regolamentata dalla Procedura Gestionale PG.08 "Gestione Azioni Correttive e Preventive, Reclami, Ricorsi e Contenziosi ", che prevede la presa in carico del contenzioso da parte del Responsabile Sistema Qualità dell'organismo che

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

provvede, con il coinvolgimento dei Responsabili Funzionali interessati, ad effettuare adeguata indagine e, laddove necessario, alla tempestiva attuazione delle azioni del caso.

### 13. **Obblighi**

Vengono di seguito elencati gli obblighi dei soggetti direttamente interessati alle attività di verifica secondo il DM n° 93/2017, con l'obiettivo di stabilire in piena armonia le condizioni più favorevoli per tutti, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle reciproche responsabilità.

#### 13.1. **Obblighi del Committente**

Il Committente nel momento in cui affida all'organismo l'incarico di effettuare l'attività di verifica oggetto del presente Regolamento, si impegna a:

1. prendere visione del presente Regolamento e, laddove possibile, restituirlo firmato per accettazione o dandone evidenza con i metodi alternativi riportati al successivo paragrafo 18;
2. esaminare compiutamente i documenti contrattuali;
3. rendere disponibili i distributori di carburante e GPL e/o da sottoporre a verifica nei modi e nei tempi stabiliti, corredandoli della documentazione allo scopo prevista;
4. attivarsi in tempo utile per autorizzare e consentire l'accesso al sito e presso cui effettuare la verifica, fornendo i necessari *pass* al Personale dell'organismo e, laddove previsto, al Personale ACCREDIA e fornendo il necessario supporto logistico;
5. accogliere il Personale ACCREDIA ai fini delle attività di valutazione che questa esercita sulla Divisione Metrologica ai fini dell'accreditamento come Organismo di Ispezioni di Tipo C;
6. comunicare tempestivamente all'organismo i rischi per la salute e la sicurezza dei siti presso cui effettuare la verifica, mettendo a disposizione i necessari dispositivi di protezione individuale, qualora fossero di tipo non abituale, sia per il Personale dell'organismo, sia per l'eventuale Personale ACCREDIA;
7. non ostacolare in alcun modo le attività di verifica;
8. non esercitare alcuna pressione che possa condizionare l'operato del Personale dell'organismo;
9. fornire il proprio supporto e contributo a qualsiasi tipo di attività di indagine e di audit che i Rappresentanti dell'organismo effettuano sull'operato dei propri Responsabili e del proprio Personale Tecnico;
10. segnalare qualsiasi comportamento non etico e non professionale del Personale dell'organismo;
11. onorare le prestazioni fatturate dell'Organismo nei modi e nei tempi contrattualmente stabiliti;
12. pubblicizzare in maniera appropriata la verifica dei propri strumenti da parte dell'organismo.

#### 13.2. **Obblighi dell'Organismo**

L'organismo, ed il proprio Personale, nel momento in cui accetta l'incarico di effettuare l'attività di Verificazione oggetto del presente Regolamento, si impegna a:

1. Operare secondo gli obblighi di cui all'Art. 13, comma 1 e comma 2 del DM n° 93/2017.
2. operare nel rispetto del presente Regolamento;
3. agire con la massima trasparenza, professionalità, etica e riservatezza;
4. assicurare che le attività di ispezione siano effettuate all'insegna dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'integrità;
5. effettuare le attività di verifica nel rispetto dei requisiti contrattuali stabiliti;
6. operare nel pieno rispetto delle prescrizioni comportamentali stabilite per il sito presso cui effettuare la verifica del Committente e/o del Titolare dello strumento, sia ai fini della tutela e della salvaguardia della salute, sia ai fini di comportamenti consoni al decoro del sito stesso e senza essere indebitamente interferire con il normale svolgimento delle attività del sito stesso;
7. comunicare tempestivamente al Committente o al Titolare dello strumento qualsiasi situazione che possa pregiudicare il rispetto dei requisiti contrattuali e dello stesso presente Regolamento e laddove fosse impossibilitata ad effettuare la verifica per oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere;
8. comunicare al Committente o al Titolare dello strumento il ricorso a Fornitori Esterni per la realizzazione delle verificazioni, attendendo la relativa autorizzazione nei casi previsti per legge;

<b>FRK IMPIANTI</b>	<b>Regolamento Generale del Servizio di Verificazione</b>	Rev. 9
Divisione Metrologica		Data: 09/04/2024 ENTRATA IN VIGORE DAL 19/04/2024

9. fornire la massima collaborazione al Personale ACCREDIA durante le attività di valutazione sull'organismo ai fini dell'accreditamento come Organismo di Ispezioni di Tipo C;

10.a mantenere sempre comportamenti che attestino la credibilità e l'affidabilità dell'organismo a propria tutela e degli stessi Committenti.

#### 14. Riservatezza

Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, proprietà intellettuale, brevetti, formule, ecc.) relativi all'attività di verifica oppure allo strumento oggetto della verifica stessa e tutte le relative informazioni di cui il Personale dell'organismo, ivi inclusi gli eventuali Osservatori, o il Personale del Fornitore Esterno a cui la Divisione affida le verificazioni assegnate dal Committente alla Divisione stessa, viene in possesso nell'ambito delle attività di verifica degli strumenti e/o di riparazione (solo dei distributori di carburante e GPL), ai sensi del DM n° 93/2017, sono considerati riservati e, come tali, tutelati da indebita diffusione.

Tutto il Personale della Divisione Metrologica dell'organismo all'atto dell'accettazione dell'incarico relativo all'attività di verifica degli strumenti e/o di riparazione (solo dei distributori di carburante e GPL) ai sensi del DM n° 93/2017, sottoscrive l'impegno alla riservatezza ed al mantenimento del segreto professionale in relazione a qualunque documento od informazione venuta loro in possesso nell'espletamento delle proprie funzioni. L'accesso e la consultazione della documentazione del Committente o più in generale del Titolare dello strumento, nonché dei rapporti e di qualunque altra evidenza dell'attività di verifica e/o di riparazione svolta dove applicabile (risultati di prove, contratti, ecc.) è riservato alle Funzioni dell'organismo coinvolte in tali attività, al Committente stesso o al Titolare dello strumento, e all'Organismo di Accreditazione ACCREDIA e alle Autorità competenti e/o interessate. Qualunque altro accesso, ad eccezione di quelli connessi all'ottemperanza ad obblighi di legge, è sottoposto a comunicazione ed autorizzazione da parte del Committente.

I dati relativi alle organizzazioni Committenti ed ai soggetti sottoposti ad ispezione sono, in ogni caso, trattati in ottemperanza agli obblighi di legge.

#### 15. Clausola di accettazione

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei rapporti contrattuali tra la Divisione Metrologica dell'organismo e il Committente richiedente la realizzazione della verifica dei propri strumenti in conformità al DM n° 93/2017. Tramite la sottoscrizione in calce, il Committente dichiara ed attesta di accettare come di fatto accetta tutte le clausole stabilite nel presente Regolamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso al precedente paragrafo 7. La mancata accettazione del presente Regolamento e di tutte le clausole in esso stabilite o l'assenza di evidenze documentali alternative che possano dimostrare che l'erogazione del servizio di verifica da parte della Divisione Metrologica dell'organismo avvenga sotto l'egida di definiti, completi e chiari requisiti contrattuali coerenti con quelli previsti dal presente Regolamento e da tutte le clausole in esso stabilite, non consentono l'erogazione dei servizi stessi da parte della Divisione Metrologica.

Si precisa che le evidenze documentali alternative ritenute valide dall'Amministratore Unico dell'organismo sono:

- accettazione dell'Offerta Tecnico-Economica nella quale è riportata la seguente dicitura "Accettazione effettuata prendendo visione del Regolamento Generale Servizio di Verificazione - Ed. X del gg.mm.aa - Rev. Y del gg.mm.aa" pubblicato sul sito della FRK impianti;
- comunicazione su carta intestata del Committente che dichiara di aver preso visione del presente Regolamento pubblicato sul sito e di accettarne integralmente i contenuti.

Qualora, in accordo al paragrafo 5.3 del presente Regolamento, dovessero essere apportate modifiche che il Committente non intende accettare, questi ha la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale, nella consapevolezza che concluse le verificazioni in essere al momento della risoluzione contrattuale, alcuna ulteriore attività di verifica periodica potrà essere effettuata dalla Divisione Metrologica

#### 16. Informativa resa all'interessato per la tutela della privacy ed il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), Vi informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti avverrà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza, e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta, in modo da garantire la tutela e la riservatezza dei dati stessi.

Data

Timbro Committente e Firma  
Legale Rappresentante

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano specificatamente le clausole del presente **Regolamento**

Data

Timbro Committente e Firma  
Legale Rappresentante